



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 151 DATA COMUNICATO 05/02/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 2597

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 05 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PAPIANO 1965** IN MERITO ALLA GARA PAPIANO 1965 - VALDIPIERLE DISPUTATASI A PAPIANO IL 25.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 145 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- 1 GARA A PORTE CHIUSE;
- AMMENDA €. 600,00;

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già descritto nel referto in merito ai comportamenti reiteratamente offensivi e discriminatori per ragione di sesso posti in essere da una parte della tifoseria della società Papiano 1965 durante il corso della gara ed anche al termine della stessa.

La sanzione inflitta dal G.S., sostanzialmente corrispondente al minimo edittale di cui all'art.28 CGS, è congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **DON BOSCO A.S.D.** IN MERITO ALLA GARA UMBERTIDE AGAPE – DON BOSCO DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 17.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 137 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE FARFANELLI MICHELE PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il sig. Michele Farfanelli, allenatore della Don Bosco A.S.D., è stato espulso dal Direttore di gara per comportamento protestatario e per aver usato toni e termini poco adeguati a seguito dell'espulsione di un calciatore della sua squadra. Invero dal tenore del referto non si evince un comportamento propriamente irrispettoso, quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che, a parere della Corte, fa ritenere più congrua una squalifica per due giornate effettive di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore Michele Farfanelli a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Vice Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 FEBBRAIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace